



ISTITUTO COMPRESIVO  
DON BOSCO  
FRANCESCO D'ASSISI



**Istituto COMPRESIVO STATALE  
I. C. 3 "Don Bosco – Francesco d'Assisi"  
TORRE DEL GRECO**

Scuola DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO  
80059 TORRE DEL GRECO (NA) – Viale GEN. CARLO ALBERTO  
DALLA CHIESA, 1 (ex Viale Campania, 1)  
TEL. 081.849.69.00 - FAX 081.849.41.78 - CODICE FISCALE  
95170310635  
e-mail: [naic8c4004@istruzione.it](mailto:naic8c4004@istruzione.it); pec: [naic8c4004@pec.istruzione.it](mailto:naic8c4004@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icdonboscodassisi.gov.it](http://www.icdonboscodassisi.gov.it)

PROT. n. 5333/V.2 20/11/2024

**OGGETTO: INFORMATIVA GENITORI SU OBBLIGO SCOLASTICO**

Si informano i genitori che è loro dovere garantire, quale responsabile dell'educazione del proprio figlio, la frequenza delle lezioni scolastiche alla luce dei seguenti riferimenti legislativi:

- **Art. 30 della Costituzione italiana: "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli"**
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622**
- **Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art. 1, comma 4: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione**
- **Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1**
- **art. 2 c. 5 del Decreto MIUR n. 489 del 13/12/2001**
- **Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101**
- **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297**
- **DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale") convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023**

Il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla Dispersione Scolastica, in particolare all'art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione", introducendo una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter c.p.).

**MANCATA ISCRIZIONE:** La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (r.o.d.i. - famiglie) già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a due anni.**

**ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE:** La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno.**

Tutto ciò e In ottemperanza della Nota USR Campania prot.n. 37634 del 05.10.22, la Scuola, al fine di vigilare sull'osservanza dell'obbligo scolastico da parte degli allievi, e quindi sulla responsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci, metterà in atto la seguente procedura di controllo e segnalazione:

**FASE PRELIMINARE: comunicazione dell'inadempienza ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (art.114 c.4 D.lgs. 297/94)**

1. Il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall'inizio dell'anno, "individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi".
2. All'individuazione fa tempestivamente seguito apposita comunicazione del dirigente scolastico e/o del docente agli esercenti la responsabilità genitoriale.

**PRIMA FASE: conferma dell'inadempienza e relativa segnalazione**

- Nel caso in cui l'alunno non riprenda la regolare frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico segnala l'alunno/a al Sindaco del Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza e alla Procura presso il Tribunale per i minorenni

**SECONDA FASE: ammonizione del Sindaco e riscontro del dirigente scolastico in relazione all'ottemperanza all'obbligo di istruzione**

- Il Sindaco provvede, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, ad ammonire i responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, sia nel caso di mancata iscrizione che di mancata frequenza, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola;
- Il dirigente scolastico verifica la ripresa della regolare frequenza dell'alunno a scuola nei tempi prescritti; in caso di ulteriore inadempimento, segnala tale circostanza al Sindaco, in modo che lo stesso possa procedere ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, al fine di consentire l'applicazione del novellato articolo 570 ter del codice penale

**TERZA FASE: risultati degli scrutini finali al fine di verificare l'elusione dell'obbligo di istruzione (mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale)**

- A fine anno scolastico, il dirigente comunica al Sindaco del Comune di riferimento i nominativi degli alunni/studenti per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo.

Tanto al fine di condividere procedure atte a garantire il diritto allo studio del minore.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof.ssa Rosanna Ammirati*